

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF**

*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

*(Decreto Lgs. 28 settembre 1998 n. 360)*

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 13 marzo 2007*

*Modificato con deliberazione del C.C. n. 2 del 15 marzo 2008*

*Modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 2 marzo 2009*

*Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 11 aprile 2011*

*Modificato con deliberazione del C.C. n. 29 del 29 giugno 2012*

*Modificato con deliberazione del C.C. n. 51 del 14 dicembre 2016*

*In vigore dal 1 gennaio 2017*

|   |   |
|---|---|
| ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF..... | 3 |
| ART. 2 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA.....                    | 3 |
| ART. 3 - ESENZIONI.....                                       | 3 |
| ART. 4 - VERSAMENTO.....                                      | 3 |
| ART. 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.....                  | 4 |

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. A partire dall'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,8 per cento.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

## **Articolo 3**

### **ESENZIONI**

1. **A partire dall'anno 2017 la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale corrisponde ad un imponibile IRPEF di € 13.000,00; in caso di superamento di tale soglia reddituale si considera assoggettato all'addizionale l'intero reddito imponibile.**<sup>1</sup>

## **Articolo 4**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15

---

<sup>1</sup> Comma sostituito con D.C.C. n. 51 del 14/12/2016

febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

## **Articolo 5**

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.